

Statuto della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali

Approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 marzo 2009, dopo essere stato a sua volta approvato dall'Assemblea Generale della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL) del 4 ottobre 2008, il nuovo Statuto sostituisce il testo licenziato dal Consiglio Permanente il 13 maggio 1993 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 1993, 217-224). Restano invariate le finalità della CNAL, delineate nei primi articoli. Le principali novità consistono nella nuova modalità di designazione dei membri del Comitato direttivo (cfr art. 8 § 1) – precedentemente denominato “Comitato dei Presidenti” – e nella previsione di articolare le attività in commissioni di studio (cfr art. 11), con l'obbligo per ciascuna aggregazione di partecipare ad almeno una di esse. In appendice, è posto il Regolamento di attuazione.

CAPITOLO PRIMO IDENTITÀ, NATURA E FINI

ART. 1

La Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL), promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), è l'espressione e lo strumento della volontà delle aggregazioni laicali di apostolato, presenti e operanti nelle Chiese che sono in Italia, di valorizzare la comunione e la collaborazione tra loro e il luogo nel quale esse vivono in forma unitaria il rapporto con l'Episcopato Italiano offrendo la ricchezza delle loro possibilità apostoliche e accogliendone fattivamente i programmi e le indicazioni pastorali.

ART. 2

Fanno parte della CNAL le aggregazioni aventi carattere nazionale, riconosciute o erette dalla CEI o dalla Santa Sede, sia che si tratti di associazioni e di terzi ordini, sia che si tratti di movimenti, di gruppi o di altre forme similari, purché dotati di regolare statuto ai sensi del can. 304.

L'accoglimento della domanda spetta al Consiglio Episcopale Permanente. Comporta l'inserimento nella CNAL e l'impegno alla partecipazione con i diritti e i doveri dei membri.

ART. 3

La CNAL, nel rispetto dell'identità e di compiti delle singole aggregazioni, si propone di:

- valorizzare la forma associata dell'apostolato dei fedeli laici, richiamando costantemente il suo significato nel quadro di una comunità ecclesiale partecipata e corresponsabile;
- svolgere compiti di informazione volti a promuovere la reciproca conoscenza e stima;
- far crescere uno stile e una prassi di laicato maturo e responsabile, in uno spirito di comunione e collaborazione, anche attraverso iniziative di studio, di dialogo e di confronto per una più attenta e più responsabile partecipazione alla vita pastorale della Chiesa da parte delle singole aggregazioni;
- elaborare proposte in vista dell'elaborazione degli orientamenti e delle linee pastorali della CEI;
- assumere gli orientamenti pastorali generali e le eventuali indicazioni specifiche della CEI, sollecitando e sostenendo la mediazione delle singole aggregazioni;
- promuovere iniziative comuni con il consenso e la partecipazione delle aggregazioni aderenti, in ordine a istanze e problemi di particolare attualità, nell'ambito dell'evangelizzazione e dell'animazione cristiana dell'ordine temporale;
- sostenere l'attività delle Consulte diocesane e regionali.

ART. 4

La CNAL mantiene stabili rapporti con la CEI in ordine al perseguimento delle finalità di cui agli art. 1 e 3. Per favorirne la realizzazione il Presidente della Commissione Episcopale per il laicato partecipa - personalmente o mediante un suo delegato - alla vita e alle attività della CNAL.

ART. 5

La CNAL cura i rapporti con il Pontificio Consiglio per i laici, e, seguendo gli orientamenti e le direttive della Santa Sede e della CEI, tiene rapporti con:

- gli organismi nazionali dei laici degli altri Paesi;
- gli organismi nazionali di coordinamento del clero e degli istituti di vita consacrata sia maschili che femminili;
- gli organismi internazionali di coordinamento dell'apostolato dei laici;
- le istituzioni culturali che operano nell'ambito ecclesiale; e partecipa al Forum Europeo dei Comitati nazionali dell'Apollato dei laici e agli organismi ecumenici e interreligiosi.

CAPITOLO SECONDO ORGANI

ART. 6

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea Generale
- Il Comitato direttivo
- Il Segretario Generale
- L'Amministratore

ART. 7
ASSEMBLEA GENERALE

§ 1 *Composizione*

L'Assemblea Generale è costituita dai Presidenti o dai Responsabili nazionali delle aggregazioni che fanno parte della Consulta.

All'Assemblea sono invitati senza diritto al voto:

- gli Assistenti, Consulenti o Consiglieri ecclesiastici delle aggregazioni che ne fanno parte;

- i rappresentanti delle Consulte regionali.

L'Assemblea Generale è presieduta a turno, in ordine di anzianità, dai membri del Comitato direttivo, escluso il Segretario Generale, che funge da segretario.

§ 2 *Compiti*

A) L'Assemblea Generale delibera gli orientamenti e il programma di attività della CNAL e ne verifica l'esecuzione; approva lo stato di previsione e il rendiconto annuale della CNAL; fissa le quote annuali di partecipazione alle spese per l'attività; delibera le modifiche del presente Statuto, che entrano in vigore dopo l'approvazione della CEI.

B) L'Assemblea Generale elegge sette membri per il Comitato direttivo e tre persone che compongono la terna per la scelta del Segretario Generale da parte del Consiglio Episcopale Permanente della CEI. Le modalità di elezione sono definite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

§ 3 *Convocazione*

L'Assemblea Generale si riunisce almeno due volte all'anno. Inoltre può essere convocata dal Comitato direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei membri della CNAL.

È validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

§ 4 *Deliberazioni*

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Per le modifiche delle norme statutarie e l'adozione e le modifiche del Regolamento è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei membri aventi diritto al voto.

ART. 8
COMITATO DIRETTIVO

§ 1 *Composizione*

Il Comitato direttivo è costituito:

- da sette membri eletti dall'Assemblea nel suo seno a norma del Regolamento;
- da quattro membri nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana tra i Responsabili nazionali delle aggregazioni laicali che fanno parte della CNAL;
- dal Presidente *pro tempore* dell'Azione Cattolica Italiana;
- dal Segretario Generale.

Il Comitato direttivo resta in carica per cinque anni.

Alle riunioni del Comitato direttivo presenzia il Presidente della Commissione Episcopale per il laicato o il suo delegato.

§ 2 *Compiti*

Il Comitato direttivo è responsabile:

- dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale;
- della promozione dei rapporti con la CEI, in particolare con la Commissione Episcopale per il laicato;
- della promozione dei rapporti con gli organismi di cui all'art. 5.
- della verifica della gestione amministrativa e della predisposizione dello stato di previsione e del rendiconto annuale.

ART. 9

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dura in carica cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Cura l'esecuzione delle delibere del Comitato direttivo e le relazioni con le aggregazioni membri della CNAL; rappresenta la CNAL nei rapporti con la CEI; è responsabile dell'ufficio di segreteria.

ART. 10

AMMINISTRATORE

L'Amministratore è nominato dal Comitato direttivo, dura in carica cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Egli è responsabile della gestione amministrativa della CNAL.

ART. 11

COMMISSIONI DI STUDIO

Le aggregazioni che partecipano alla CNAL si raggruppano in commissioni per lo studio, l'approfondimento e il confronto nei diversi ambiti di apostolato. Ciascuna aggregazione deve partecipare stabilmente ad almeno una commissione.

ART. 12

FINANZIAMENTO

Al finanziamento della CNAL si provvede mediante le quote annuali versate dalle aggregazioni membri, l'eventuale contributo della CEI e altri contributi liberi.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

A) La candidatura a membro del Comitato direttivo, presentata dall'aggregazione di appartenenza del candidato, deve pervenire alla Segreteria della CNAL almeno un mese prima dell'assemblea elettiva e deve essere sostenuta dall'adesione di almeno tre altre aggregazioni membri della CNAL.

Ciascuna aggregazione può candidare un solo rappresentante.

B) Un membro del Comitato direttivo viene meno per morte, rinuncia o assenza dalle riunioni protratta per almeno sei mesi.

Dichiarata la vacanza, gli subentra per il quinquennio corrente chi gli succede nell'aggregazione di cui è espressione. Se l'aggregazione non provvede alla designazione entro sessanta giorni dalla vacanza, nel caso di surroga di un membro eletto dall'Assemblea Generale, subentra il primo dei non eletti; nel caso di surroga di un membro nominato dalla CEI, la Presidenza provvede alla nomina integrativa.

C) La candidatura a Segretario Generale, sottoscritta dall'interessato e presentata da almeno cinque aggregazioni membri della CNAL, deve pervenire alla Segreteria della CNAL almeno un mese prima dell'Assemblea Generale.

Nella votazione può essere espressa una sola preferenza.

I tre nominativi che hanno ricevuto il maggior numero di voti formano la terna da inviare al Consiglio Permanente della CEI per la nomina del Segretario Generale.

In caso di parità di voti, verrà designato il più anziano di età.